

Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: RI.BO. GOMMA S.A.S.- BENEVENTO - C/DA OLIVOLA.



IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. Igs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3,dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272,comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- che il Sig. Antonio Rivellini, nato a Napoli, il 21/03/59, legale rappresentante della ditta RI.BO. Gomma s.a.s. già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 41 del 08/03/06 e successiva modifica con D.D. n. 14 del 28/02/11, con sede legale a Sant' Arpino (CE) via Don Minzoni,27/35 e stabilimento sito a Benevento, c/da Olivola, esercente l'attività di "Produzione manufatti in gomma", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 comma 8 per la modifica dell' impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 12/06/13, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole dell' ARPAC espresso con nota acquisita in data 11/06/13 prot. 415752 con indicazioni;
- dell'assenso del Comune di Benevento, dell'ASL BN1 e dell'A.mm.ne Prov.le acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90 smi;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta RI.BO. Gomma s.a.s., legalmente rappresentata dal Sig. Antonio Rivellini, nato a Napoli, il 21/03/59, con stabilimento sito a Benevento, c/da Olivola, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Produzione manufatti in gomma", e di seguito specificati:
 - Camino E1(Vulcanizzazione) con emissione di Polveri totali -COV- SOx;
 - Camino E2 (Mescola) con emissione di Polveri totali;
- 2 obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 330235 del 10/05/13);
 - b) adottare tute le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse;
 - c) rispettare i TLV previsti per gli ambienti di lavoro;

- d) assicurare il rispetto delle idonee distanze ed altezze dello sbocco dei camini dagli edifici circostanti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia;
- e) tenere in continua e costante efficienza gli impianti di abbattimento, in particolare quelli a carbone attivi;
- f) effettuare lo stoccaggio delle materie prime rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza;
- g) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- h) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia:
- i) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni sei mesi. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
- I) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare, almeno 15gg prima, la data di messa a regime del nuovo camino;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime una misurazione delle emissioni prodotte dal nuovo camino E2;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni delle emissioni al Settore Prov.le Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento:
- m) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato,in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- n) deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI parte V del D.lgs 152/06 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l' autorizzazione rilasciata con D.D. n.14 del 28/02/11 ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data del 28/02/11. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza del presente atto;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite:
- 5 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs152/06;
- 6 notificare il presente atto alla ditta RI.BO. Gomma s.a.s.;
- 7 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 8 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 9 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di di Benevento;
- 10 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta